

STATUTO
"AMG Energia S.p.A."
in sigla "AMG S.p.A."

ALLEGATO "B" Al NN. 54862/15757

Articolo 1

Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata:

"AMG Energia S.p.A."

in sigla " AMG S.p.A."

qui di seguito brevemente indicata come "società".

La società è regolata dalle norme di cui al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive sue rettifiche, modifiche e integrazioni (di seguito brevemente indicato come "Testo Unico"), nonché dal presente statuto, dal codice civile e da ogni altra norma nazionale, comunitaria ed europea ad essa applicabile.

La partecipazione alla società è riservata al Comune di Palermo quale socio unico ovvero quale socio di maggioranza con almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale, e, per il residuo 49% (quarantanove per cento) di capitale, alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Non è consentita la partecipazione di soci privati.

Il Comune di Palermo può partecipare sia in forma diretta sia a mezzo di società dallo stesso interamente possedute quale socio unico.

Articolo 2

Sede

La società ha sede nel Comune di **Palermo**.

Con deliberazione dell'Organo amministrativo potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, dipendenze, filiali, succursali, sportelli e uffici di rappresentanza.

Articolo 3

Oggetto

La Società ha per oggetto lo svolgimento, per conto e nell'interesse dei propri soci committenti nonché previa redazione e stipula di appositi contratti di servizio, delle attività di cui alle lettere a) e d) dell'art. 4, comma 2 del richiamato Testo Unico.

La Società non è assoggettata ad altrui attività di Direzione e Coordinamento anche ai sensi degli artt. 2497 e seguenti codice civile.

La Società ha per oggetto:

- l'esercizio e la gestione delle attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, distribuzione, vendita, utilizzo e recupero dell'energia, sotto qualsiasi forma, promuovendone l'uso razionale e valorizzando le fonti energetiche rinnovabili;

- la costruzione, gestione e manutenzione di impianti e reti per la produzione e la distribuzione dell'energia e relativi impianti accessori e complementari, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: impianti per la distribuzione di gas naturale, di energia elettrica, di energia rinnovabile, impianti per la climatizzazione degli ambienti civili e industriali, anche di terzi;

- la costruzione, gestione, manutenzione e ogni altra opera relativa a reti ed impianti elettrici e di illuminazione interni ed esterni, semaforici, stradali, cimiteriali ed industriali, telefonici, radiotelevisivi, informatici, sia pubblici che privati;

- la realizzazione delle costruzioni e dei lavori edili necessari o utili per lo svolgimento dell'attività della società;

- la progettazione, realizzazione, gestione, in proprio e per conto terzi, degli impianti suddetti.

2. La Società potrà altresì provvedere:

a) all'esercizio e gestione delle attività nel campo di altri servizi a rete, incluse le reti telematiche, nonché all'utilizzo delle reti e degli impianti di cui sopra anche per lo svolgimento di attività diverse da quelle del settore dell'energia;

b) a studi, progettazioni, iniziative, ricerche, al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori, compresa la formazione professionale relativa alle attività sociali, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese o istituti di ricerca, anche mediante convenzioni da stipulare con Università, Centri di ricerca, Enti ed Organismi scientifici e culturali in genere, società e studi professionali, regionali, nazionali, comunali ed internazionali;

c) alla gestione di corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei settori di proprio interesse;

d) alla consulenza e assistenza tecnica, amministrativa e legale, da fornire ad aziende, enti e società, anche estranei alla propria compagine sociale, che operano in settori simili o collegati al proprio;

e) a qualsiasi attività e servizio, nessuno escluso, - anche di commercializzazione e di manutenzione – connessi, ausiliari, strumentali, accessori o complementari rispetto alle attività di cui sopra e comunque correlate ai servizi a rete, compresa la distribuzione di gas naturale anche attraverso stazioni di servizio al pubblico;

f) a svolgere attività nel campo delle analisi di laboratorio, delle prove tecniche, della certificazione e della garanzia della qualità.

3. La Società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra, anche al di fuori

dell'ambito territoriale di Palermo, direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma.

4. La Società potrà promuovere e costituire – od assumere partecipazioni – sia direttamente che indirettamente, in società, consorzi ed enti in genere, sia italiani che esteri aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

5. Le società controllate non potranno creare a loro volta altre società, senza il previo consenso della società controllante.

6. La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale e per l'espletamento delle attività comunque ad esso connesse, potrà partecipare ad associazioni di imprese, assumere appalti, affidare a terzi lavori e servizi, gestire beni, complessi di beni e strutture di terzi.

7. La Società potrà compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziario, necessarie ed utili per il raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare: prendere o cedere in locazione e affitto, acquistare, vendere e/o ipotecare terreni, fabbricati e aziende; contrarre mutui, anche ipotecari; stipulare contratti passivi di leasing mobiliare, immobiliare, finanziario; autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, presso qualsiasi altro ufficio pubblico o privato; compiere operazioni bancarie; prelevare allo scoperto; rilasciare cambiali e girarle; costituire e consentire garanzie reali; scontare cambiali ed effettuare ogni altra operazione connessa o correlata a quelle indicate.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Società potrà inoltre: acquisire aziende o singoli rami di esse, italiane ed estere; assumere e cedere, non ai fini del collocamento, interessenze e quote di partecipazione, azionarie e non, in altre società, ditte, enti, associazioni, cooperative e consorzi aventi scopi analoghi o affini o comunque connessi direttamente od indirettamente, sia italiani che esteri; concedere ipoteche su beni sociali e presentare garanzie in genere, anche a favore di terzi, nei limiti del capitale sociale o, se inferiore, del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato; avvalersi di tutte le agevolazioni previste da leggi comunitarie, nazionali e regionali, e chiedere contributi a fondo perduto ed in conto esercizio, prestiti agevolati e qualsiasi altra specie di agevolazione consentita.

La Società avrà facoltà di raccogliere, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

8. La società non potrà in alcun caso, svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia bancaria, creditizia e finanziaria.

La Società opera in regime di "in house providing" ai sensi dell'art. 16 del Testo Unico.

Oltre l'ottanta per cento del suo fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui sopra, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La società potrà, altresì, partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale secondo le disposizioni del D.Lgs 164/2000 ss.mm.ii.

Nei limiti di legge e nel rispetto delle previsioni di cui allo art. 4 Testo Unico, la Società potrà detenere quote azionarie, promuovere e costituire - od assumere partecipazioni in società, consorzi ed enti in genere, funzionali al servizio svolto.

La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale e delle attività comunque ad esso connesse, potrà anche far parte di associazioni di imprese, assumere appalti, affidare lavori e servizi, gestire beni, complessi di beni e strutture di terzi.

La Società, nell'ambito delle attività previste dall'oggetto sociale e degli indirizzi strategici individuati dall'Assemblea, potrà compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, immobiliare e finanziario, inclusa la concessione di ipoteche su beni sociali e la prestazione di garanzie in genere, anche a favore di terzi, nei limiti del capitale sociale o, se inferiore, del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato. La società potrà raccogliere presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà strutturarsi in divisioni costituenti autonomi rami d'azienda, con conseguenti rilevazioni analitiche di costi e ricavi per l'individuazione dei risultati economico/gestionali delle singole attività svolte.

Le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività sociale devono essere adottate con le modalità di cui al D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive sue rettifiche, modifiche e integrazioni.

Tali modalità non sono richieste per le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che non consentano un cambiamento significativo dell'attività sociale e per le quali si applicano le norme regolamentarie e/o statutarie di ciascun ente partecipante.

Articolo 4

Durata

La durata della Società è stabilita fino **al 30/06/2051**.

Essa può essere prorogata o anticipatamente sciolta nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Articolo 5

Domicilio

Il domicilio dei soci, dei componenti gli organi di amministrazione e controllo e dei revisori per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali o, se diverso, risultante da apposita dichiarazione del soggetto interessato debitamente acquisita agli atti sociali.

Articolo 6

Capitale e azioni

Il capitale sociale è di **euro 99.996.800,00 (novantaseimilioninovecentonovantaseimilaottocento/00), diviso in numero 96.996.800 azioni del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna.**

Le azioni sono rappresentate da azioni, senza emissione dei relativi titoli partecipativi fino a contraria delibera assembleare o fino ad emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie.

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

La società può validamente deliberare l'emissione di azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni, stabilendo la relativa disciplina.

E' da considerarsi improduttivo di effetti nei confronti della Società e dei soci ogni trasferimento di azioni idoneo a far venire meno la proprietà pubblica totalitaria del capitale sociale.

Ad eccezione dei trasferimenti posti in essere ed a favore del Comune di Palermo, il trasferimento delle partecipazioni sarà oggetto di prelazione da esercitarsi secondo le disposizioni qui di seguito previste.

Il socio (diverso dal **Comune di Palermo**) che intende trasferire le proprie partecipazioni deve informare con lettera raccomandata A.R. l'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale ne dà comunicazione a tutti gli altri soci. Questi possono rendersi acquirenti delle partecipazioni offerte, in proporzione delle partecipazioni rispettivamente possedute, entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, le partecipazioni saranno trasferibili soltanto in favore di soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

All'acquisto e alla alienazione di partecipazioni sociali si applicano le previsioni di cui agli artt. 8 e 10 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e successive sue rettifiche, modifiche e integrazioni.

Articolo 7

Strumenti finanziari

La società, con delibera dell'Assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti.

In tal caso, la stessa Assemblea straordinaria approva le modifiche statutarie che disciplinano le modalità e le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

Articolo 8

Obbligazioni

Nei limiti consentiti dallo art. 14 del Testo Unico, la società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

L'organo amministrativo delibera l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili.

L'Assemblea straordinaria delibera l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili ovvero può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emetterli, fissando i limiti temporali e di importo.

Articolo 9

Patrimoni destinati

La società può costituire, con deliberazione adottata dall'Assemblea straordinaria, patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c.

Articolo 10

Finanziamenti

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e, in particolare, nel rispetto di quanto previsto dalle conseguenti deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

RECESSO

Articolo 11

Recesso del Socio

Il diritto di recesso - oltre che negli altri casi previsti da questo statuto e dalla legge - compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nelle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della formulazione dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più delle cause di recesso previste dallo statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Dovrà altresì recedere dalla società il socio cui la detenzione delle azioni sia vietata da disposizioni di legge o regolamentari o provvedimenti amministrativi e/o giudiziari.

Non sono previste ulteriori cause di recesso neppure in dipendenza dell'approvazione di deliberazioni riguardanti la proroga del termine della società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di azioni.

Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 bis del Codice Civile.

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.

Il valore delle azioni è determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il Consiglio di Amministrazione fa riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

Una volta esercitato il diritto di recesso e durante la conseguente fase di liquidazione delle proprie azioni, il socio receduto ha diritto di assistere alle assemblee della società, con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

Articolo 12

Organi della Società

Sono organi della società:

1. l'Assemblea;
2. l' Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione
3. il Collegio Sindacale
4. il Revisore legale dei Conti

La società non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Alla società ed agli organi sociali e di controllo si applicano le previsioni tutte di cui allo art. 6 ed allo art. 11 del Testo Unico.

ASSEMBLEA

Articolo 13

Competenze dell' Assemblea ordinaria

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli Amministratori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

c. la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

d. la determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci;

- approva gli strumenti societari di programmazione (budget annuale e piano triennale programmatico);

- delibera sugli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale;

- delibera in ordine alle politiche di assunzione del personale e alle progressioni di carriera, in base a criteri di assoluta trasparenza ed idonea pubblicità dettati dalla normativa vigente;

- approva il Piano annuale dettagliato degli Obiettivi (PdO) che sarà approvato dall'Amministrazione Comunale, previa fase di negoziazione. L'Assemblea ordinaria delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

A decorrere dal quarto esercizio sociale ed in sede di approvazione bilancio per l'esercizio trascorso l'assemblea ha facoltà di revocare l'organo amministrativo qualora vi siano ricorrenti perdite di bilancio.

Articolo 14

Competenze dell'Assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

a. le modifiche dello statuto;

b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei Liquidatori;

c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 7 del presente statuto;

d. la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 9 del presente statuto;

e. l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili;

f. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

L'eventuale attribuzione all'organo amministrativo, statutariamente prevista, della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'Assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere concorrente di deliberare in materia.

Sono adottate con le modalità di cui ai all'art. 7, commi 1 e 2 del Testo Unico le deliberazioni concernenti:

a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione.

Articolo 15

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo.

Essa è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di loro assenza o impossibilità il Presidente dell'assemblea è designato dagli intervenuti tra di loro.

In sede ordinaria l'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. In tale ultimo caso gli Amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia.

E' anche ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per teleconferenza e/o per audio-videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.

L'avviso di convocazione deve in ogni caso indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con telegramma, fax, messaggio di posta elettronica certificata o altro sistema atto a dimostrare l'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazioni, in alternativa con lettera raccomandata A/R recapitata almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Articolo 16

Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

Nell'avviso di convocazione potranno prevedersi altri giorni per la seconda e l'eventuale ulteriore convocazione, ove nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Può prevedersi al massimo una data ulteriore, successiva alla seconda convocazione.

Le Assemblee di seconda o ulteriore convocazione non possono tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

Se il giorno per la seconda convocazione o per l'ulteriore convocazione non è già previsto nell'avviso della precedente, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della precedente, con avviso comunicato ai soci con telegramma, fax, messaggio di posta elettronica certificata o altro sistema atto a dimostrare l'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazioni, in alternativa con lettera raccomandata A/R almeno otto gg. prima dell'assemblea.

Articolo 17

Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti del Collegio Sindacale.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; comunque, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e sindacale assenti.

Articolo 18

Assemblea ordinaria - determinazione quorum

L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e nell'ulteriore convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Per la nomina dell'amministratore unico, degli Amministratori e del Presidente del Consiglio di amministrazione è richiesto il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

Articolo 19

Assemblea straordinaria: determinazione quorum

L'Assemblea straordinaria in prima, seconda e nell'ulteriore convocazione si costituisce e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

Articolo 20

Norme per il computo quorum

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto, laddove esistenti.

Sono prive del diritto di voto le azioni possedute da soggetti che hanno esercitato il diritto di recesso.

Articolo 21

Rinvio dell'Assemblea

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 22

Legittimazione a partecipare alle Assemblee ed a votare

La legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare è desunta dalle scritture sociali.

Una volta emessi i titoli azionari, la convocazione può prevedere che i soci che intendano partecipare all'Assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) debbano, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa, depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea. Le azioni possono essere immediatamente ritirate dopo l'effettuazione del deposito.

Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli Amministratori - in seguito al deposito - sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

Qualora nella convocazione non sia previsto l'obbligo del deposito dei titoli (o dei certificati), i soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono esibire in sede assembleare i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea.

I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Articolo 23

Rappresentanza del socio in Assemblea: le deleghe

I Soci possono partecipare alle Assemblee anche mediante delegati, nei limiti e con l'osservanza dell'art. 2372 c.c.

Articolo 24

Controllo analogo

La Società opera in modo prevalente su incarico e committenza del Comune di **Palermo** che esercita su di essa il controllo analogo verificando la rispondenza degli atti dell'organo amministrativo alle direttive ed agli indirizzi dell'Amministrazione controllante ed esercitando il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità.

Il controllo viene esercitato sui principali atti di gestione e sulle decisioni gestionali di particolare rilievo, così come di volta in volta individuati dalla stessa Amministrazione pubblica e comunicati alla Società.

Gli enti locali soci esercitano sulle società un controllo analogo a quello esercitato sulla propria struttura, anche nelle seguenti forme e modalità:

- a) **tramite l'approvazione della relazione previsionale annuale o piano industriale triennale da parte del C.C. che deve contenere le direzioni strategiche della società, i principali obiettivi economici e finanziari, le azioni che saranno intraprese per permettere il raggiungimento dei risultati attesi, le nuove iniziative, investimenti previsti e relativi impatti sulla performance aziendali;**
- b) **tramite l'esame ed approvazione della relazione semestrale sull'andamento della situazione economico/finanziaria e patrimoniale da parte della G.M.;**
- c) **mediante la previsione di una maggioranza qualificata prevista dall'art. 18 per la nomina dell'organo di amministrazione da parte dell'assemblea dei soci e, altresì, attraverso le decisioni riservate alla stessa assemblea ai sensi degli artt. 13 e 14;**
- d) **mediante la definizione unilaterale dei disciplinari di esecuzione dei servizi affidati di cui all'articolo 3 bis, effettuate in conformità alle discipline di settore e ai provvedimenti amministrativi adottati dagli enti affidatari. In particolare detti disciplinari dovranno contenere regole e strumenti che, unitamente alle disposizioni del presente statuto, assicurino in concreto agli enti soci un controllo ed una interazione sulla società analoghi a quelle esercitati sui propri servizi e strutture, capaci quindi di controllare puntualmente e con immediatezza le scelte gestionali e l'operatività della medesima società.**

Restano in ogni caso salve le ulteriori modalità di controllo analogo esercitate dal Comune di **Palermo** nel rispetto della normativa di settore o individuate in seno ai singoli contratti di servizio.

L'organo amministrativo, in aggiunta a quanto legislativamente o altrove previsto, dovrà trasmettere semestralmente (e di norma per via telematica) al Comune di **Palermo** la seguente documentazione:

- a. una relazione sul generale andamento della gestione, sui dati economico-patrimoniali e finanziari della società, sulle operazioni di maggior rilievo concluse o in via di conclusione e sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati;

- b. copia degli atti negoziali (Gare di appalto, Contratti di fornitura di beni e servizi, Operazioni di carattere finanziario quali finanziamenti, leasing, etc.) di valore superiore a 25 mila euro;
- c. gli atti e/o la documentazione riguardante il personale a vario titolo contrattualizzato, quali il passaggio di livello, la variazione del contratto di riferimento e la corresponsione di emolumenti accessori (assegni ad personam, superminimi, ecc.), entro i 15 gg. precedenti l'adozione dei provvedimenti;
- d. un report economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività);
- e. un report sui flussi di cassa e sulle operazioni di carattere finanziario concluse o in via di conclusione;
- f. un report con gli eventuali indicatori di efficienza, efficacia e qualità dei servizi, condivisi con i Dipartimenti interessati dall'erogazione del Servizio;
- g. oltre il memorandum sul Sistema di Controllo di Gestione in vigore.

L'Organo amministrativo approva semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati sui documenti programmatici, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate, che il Presidente trasmette a tutti i soci.

La relazione semestrale contiene, inoltre: il conto economico consuntivo del semestre trascorso ed una previsione di chiusura del conto economico di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause; il resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

La mancata trasmissione della suddetta documentazione o una documentazione non veritiera e/o incompleta da parte degli Amministratori costituisce giusta causa per la revoca del mandato del legale rappresentante e va valutata ai fini della proposizione dell'eventuale azione di responsabilità.

La Società inoltre deve indicare nella Relazione annuale sul governo societario gli strumenti e gli interventi adottati in tema di:

a) conformità dell'attività societaria alle norme in tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, per quanto applicabile, con l'approvazione di specifici regolamenti interni;

b) controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione, con la strutturazione di un ufficio interno adeguato tenuto conto delle dimensioni e complessità dell'impresa sociale;

c) codici di condotta od etici propri od adesione a codici di condotta collettiva aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa in conformità alle raccomandazioni della Commissione Europea.

La Relazione annuale sul governo societario da conto dell'attivazione e dei risultati raggiunti nel corso dell'esercizio di riferimento attraverso gli strumenti indicati nelle precedenti lettere.

La Relazione è presentata dall'Organo amministrativo all'Assemblea dei soci per la sua approvazione.

La Società dovrà attenersi alle direttive dei competenti organi dell'Amministrazione Comunale, fermo restando quanto previsto in caso di inadempienza dalla normativa vigente.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 25

Composizione e nomina

La società è amministrata da un Amministratore Unico, cui spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nonché la firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio.

Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento costi, l'assemblea della società può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, tra cui il Presidente, nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci nel rispetto della normativa in tema di società a partecipazione pubblica (art. 11 Testo Unico) e avuto particolare riguardo al disposto del DPR 251/2013 e s.m.i..

L'Amministratore Unico ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Tutti gli Amministratori devono possedere adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia e sono tenuti ad assicurare ai Soci l'esercizio di funzioni di direzione strategica e di controllo concomitante sulla gestione sociale.

Inoltre, ai sensi del combinato disposto del comma 734 dell'art. 1 della L. 26 dicembre 2006, n. 296, del comma 32-bis dell'art. 3 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e del comma 1 dell'art. 71 della L. 18 giugno 2009, n. 69, non può essere nominato amministratore chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, il peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.

Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti, e cioè di amministrazioni che si trovano nella situazione di predominio descritta in seno allo art. 2359 codice civile oppure esercitano sulla società un potere di vigilanza e controllo analogo come descritto in seno allo art. 2 del Testo Unico.

Qualora siano dipendenti di società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese

documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6 dell'art. 11 del Testo Unico e successive sue rettifiche, modifiche e integrazioni, essi avranno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

I componenti l'Organo Amministrativo hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico ed ai compensi, se deliberati dall'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente.

E' esclusa la possibilità di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ed è inoltre vietato corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

A decorrere dal quarto esercizio sociale la presenza di perdite di bilancio costituisce giusta causa per la revoca dalla carica di Amministratore Unico o componenti del Consiglio di Amministrazione.

Qualora si dimetta o venga a mancare anche uno solo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, è data facoltà all'assemblea dei soci di dichiarare decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione ovvero di confermarne la composizione provvedendo alla sostituzione dell'amministratore dimissionario.

Oltre a quanto previsto per legge e dal presente statuto, costituisce giusta causa per la revoca degli Amministratori l'eventuale mancato adeguamento alle indicazioni strategiche legittimamente fornite dal Comune di **Palermo** in sede di controllo analogo e/o il mancato tempestivo riscontro delle richieste di informazioni da parte di quest'ultimo con riferimento ad attività gestionali esaurite ovvero in corso nonchè il mancato adeguamento ai vincoli imposti di volta in volta dalle norme in materia di patto di stabilità.

Articolo 26

Poteri

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, salvo quanto per legge è inderogabilmente riservato all'Assemblea dei soci ed agli Enti titolari di controllo analogo..

L'assemblea dei soci provvede alla nomina dell'Amministratore Unico o dei componenti il Consiglio di Amministrazione, individuando all'interno di quest'ultimo il Presidente ed occorrendo il Vice Presidente, precisandosi che tale ultima carica può essere attribuita soltanto quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

L'Organo Amministrativo delibera l'assegnazione dei poteri sia all'interno del Consiglio sia da attribuire al Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

E' fatta salva la facoltà per il Sindaco de Comune di **Palermo** di procedere alla nomina dei componenti dell'organo amministrativo con propria determina ai sensi dell'art. 2449 c.c.,

da assumere precedentemente allo svolgimento dell'assemblea a tal fine convocata alla quale competerà soltanto la conseguente delibera di presa d'atto di tale determina.

Articolo 27

Presidente

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione possono essere delegate tutte le attribuzioni del Consiglio, salvo quelle non delegabili per legge.

In particolare al Presidente, oltre la rappresentanza legale ed istituzionale e la firma sociale, sono riconosciuti i seguenti poteri:

- presiede l'Assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- dirige, coordina e modera la discussione;
- proclama i risultati delle rispettive deliberazioni.
- da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende alla puntuale attuazione delle predette deliberazioni, delle strategie aziendali, del piano industriale e del budget.

Art. 28

Direttore Generale

Qualora lo ritenga opportuno l'Organo amministrativo ha facoltà di nominare un Direttore Generale.

Il Direttore Generale è scelto tramite selezione interna alle società.

Per le specificate ragione di adeguatezza organizzativa l'assemblea dei soci può disporre la nomina di un D.G. esterno.

Per la carica di Direttore Generale sono corrisposti, con le modalità e negli importi stabiliti nell'atto di nomina, un compenso annuo avente carattere di globalità ed il rimborso delle spese di trasferta e soggiorno sostenuti per ragioni dell'incarico.

E' comunque vietato corrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 c.c.

Il rapporto con il Direttore Generale può essere regolato da contratto di lavoro autonomo ed ha durata massimo triennale, rinnovabile a ciascuna scadenza.

Il Direttore Generale indirizza e coordina l'attività dei servizi e degli uffici per il migliore espletamento delle funzioni ad esso attribuite.

Egli assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale:

- è il capo del personale e sovrintende alla migliore utilizzazione dello stesso nell'ambito dei servizi e degli uffici;
- assegna, tenuto anche conto della consistenza dell'organico, il personale ai vari servizi;
- sovrintende a tutte le iniziative della società in conformità alle direttive degli organi di amministrazione.

Articolo 29

Riunioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente presso la sede sociale o presso locali del Comune di **Palermo**.

In caso di comprovata opportunità, urgenza o necessità esso può essere convocato altrove, purché in Italia.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione da parte del Presidente è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da almeno un Amministratore, con indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A/R, telegramma, fax, messaggio di posta elettronica certificata o altro sistema atto a dimostrare l'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazioni, da spedirsi almeno cinque giorni o, nei casi di urgenza, due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio-videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve trovarsi anche il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dall'Amministratore più anziano di età, o dal Vice Presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Alle riunioni del Consiglio è ammesso a partecipare anche il Direttore Generale al quale non è riconosciuto il potere di voto.

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario, che potrà anche essere persona estranea al Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sarà validamente costituito il Consiglio, ancorché non convocato formalmente, al quale partecipino tutti i membri in carica del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci effettivi in carica.

Articolo 30

Compensi

Ai membri dell'organo amministrativo viene riconosciuto un compenso annuo stabilito dall'Assemblea in base a quanto indicato nel Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e successive sue rettifiche, modifiche e integrazioni, per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

E' esclusa la possibilità di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ed è inoltre vietato corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

All'assemblea spetta altresì la determinazione degli eventuali compensi per gli Amministratori investiti di particolari cariche.

Articolo 31

Rappresentanza legale

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente al Direttore Generale, nell'ambito dei poteri delegati, spetta la rappresentanza legale della società ed il relativo potere di firma.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza legale spetta al Vice Presidente.

La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi nel caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

CONTROLLO

Articolo 32

Controllo della gestione

Il Collegio Sindacale vigila nell'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Articolo 33

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti e il controllo contabile non può essere affidata al Collegio Sindacale, ma deve essere affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione.

L'incarico di effettuare la revisione legale dei conti è conferito per la durata dell'incarico di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria dei soci, la quale determina il corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Articolo 34

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea che procede alla nomina del Collegio designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso dei sindaci.

Articolo 35

Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001

L'Organo Amministrativo predispone un regolamento, da sottoporre alla preventiva approvazione dell'assemblea dei soci, dove individuare, oltre ai requisiti necessari, le modalità di nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

Ai componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza potrà essere riconosciuto un compenso lordo complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso percepito per la carica di componente dell'organo amministrativo. Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza possono essere attribuite all'organo di controllo.

Articolo 36

Parità di genere

La Società garantisce il rispetto delle norme in tema di parità di genere di cui al D.P.R. 251/2012 e successive sue modifiche ed integrazioni.

Ai fini di quanto sopra vanno considerate validamente adottate le delibere di nomina degli organi amministrativi e di controllo, di composizione collegiale, conformi al detto D.P.R., in base al quale deve essere garantito, al genere meno rappresentato, almeno un terzo dei componenti all'interno di ciascun organo.

Si intenderanno come mai effettuate e totalmente invalide le nomine in contrasto con la normativa sopra richiamata, anche se effettuate in conseguenza di dimissioni, sostituzioni, revoca o cooptazione.

La parità di genere dovrà essere rispettata anche nella nomina dei membri supplenti del Collegio Sindacale in modo tale da garantire che, in caso di sostituzione di uno o più membri dello stesso, il sindaco supplente sia di genere tale da mantenere il rispetto di detta parità.

In caso di nomine effettuate in contrasto con quanto disposto dal superiore decreto, o in qualunque altro caso dovesse mancare il rapporto di parità di genere, l'organo amministrativo, o in subordine il collegio sindacale, entro due mesi dal venir meno di detto rapporto ed a pena della propria decadenza, dovrà darne comunicazione ai soci e contestualmente convocare apposita assemblea che deliberi la ricostituzione dell'organo collegiale interessato.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 37

Esercizio e Bilancio

L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio, ed i suoi allegati, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dall'organo amministrativo in conformità all'articolo 2428 c.c. e a quella dell'organo di controllo (v. art. 2429 c.c.) è presentato all'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centoottanta giorni quando particolari esigenze lo richiedano. Almeno quindici giorni prima dell'assemblea il bilancio, i suoi allegati, la relazione sulla gestione, la relazione sul governo societario e la relazione dell'organo di controllo devono essere depositati presso la sede sociale e ivi tenuti a disposizione dei soci.

La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizione previste dalla legislazione vigente detratto il 5% da destinare a riserva ordinaria sino a che la stessa non raggiunga il 20% del capitale sociale.

L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie mediante speciali accantonamenti utili.

I dividendi non riscossi entro il termine di 5 anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della società.

Articolo 38

Codice Antimafia ed Anticorruzione

L'Organo amministrativo è tenuto all'adozione dei principi della legislazione antimafia, di quelli di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità delle movimentazioni finanziarie anche relativa ai subappalti ed ai sub contratti, nonché l'istituzione della figura del "Responsabile preposto alla redazione dei documenti contabili societari" senza prevedere alcun compenso aggiuntivo.

Compete all'organo amministrativo la individuazione avanti i terzi e nei pubblici registri del titolare effettivo delle partecipazioni sociali ed ogni conseguente adempimento.

SCIOGLIMENTO

Articolo 39

Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi - in qualsiasi tempo e per qualunque causa - allo scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge e dalla stessa Assemblea.

VARIE

Articolo 40

Controversie

Tutte le controversie che potranno insorgere tra i soci ovvero fra i soci e la società, gli amministratori e i liquidatori sono di competenza del Foro di Palermo.

Articolo 40 bis

Obblighi di pubblicità e carta dei servizi

La società è onerata degli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente nonché del Regolamento del Consiglio Comunale, al fine di garantire la trasparenza della propria attività gestionale.

La società è onerata della redazione e dell'aggiornamento della carta dei servizi, anch'essa soggetta agli obblighi di pubblicità di cui al presente articolo.

Articolo 41

Disposizione finale

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

GIAMPAOLO GALANTE –
DOTT. ENRICO MACCARONE NOTAIO.